



**SIULP** flash  
COLLEGAMENTO  
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

## Percentuali pensionistiche pensioni militari e forze di polizia.



La Direzione centrale Pensioni, Normativa e contenzioso amministrativo dell'INPS, con una nota inviata al Ministero dell'Interno ed alla Segreteria Nazionale del SIULP ha sciolto il nodo relativo alla problematica inerente al caso rappresentato nell'articolo pubblicato in data 22/12/2016 sul sito web: <http://infodifesa.it/pensioni-militari>

inps-deve-rifare-i-conti.

La questione era stata sollevata da un sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri (in quiescenza nell'anno 2013) il quale lamentava un'erronea applicazione della percentuale necessaria per la formazione della base pensionabile della quota retributiva della propria pensione, confermando l'aliquota pensionistica dello 0,35600 per una anzianità contributiva pari ad anni 15 e mesi 4 al 31/12/1995, in un sistema di calcolo misto della pensione, così come calcolata dall'applicativo.

Al riguardo, l'istituto ha confermato la correttezza del calcolo pensionistico operato precisando che da una corretta disamina del caso, l'interessato non era destinatario del disposto di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, atteso che lo stesso non era cessato dal servizio nell'arco temporale previsto dal suddetto articolo "almeno 15 e non più di 20 anni di servizio utile", bensì con una anzianità contributiva, comprensiva di maggiorazioni (servizio utile), di anni 35 e mesi 3.

Con riferimento, poi, a quanto riportato nell'articolo sopra menzionato, l'INPS ha operato una disamina della problematica con riferimento al personale della Polizia di Stato.

Ne riportiamo il contenuto:

*"Come noto a seguito delle intervenute riforme pensionistiche, in primis della legge n. 335/1995, che ha introdotto il sistema di calcolo contributivo, ogni lavoratore risulta destinatario di un diverso sistema di calcolo della pensione in base alla anzianità contributiva dallo stesso*

### FLASH nr. 11 – 2017

- Percentuali pensionistiche pensioni militari e forze di polizia
- Compenso per lavoro straordinario Polizia di Stato – Liquidazione compensi prestazioni rese in supero nell'anno 2016 con cedolino di aprile 2017
- Riordino: quali benefici previdenziali
- Sorveglianza sanitaria e promozione alla salute – il Siulp incontra l'Amministrazione
- Fruizione di permessi mensili previsti dall'articolo 33 della legge 104/1992 in una giornata festiva e recupero riposo
- Riconoscimento e pagamento del tempo impiegato per la consumazione del pasto quale lavoro effettivamente svolto
- L'INPS non può chiedere indietro le somme erroneamente pagate in più a titolo di pensione
- Pensioni: per il 2017 nessun taglio e nessun adeguamento



posseduta al 31/12/1995.

In particolare:

- a chi ha almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 continua ad applicarsi il «sistema retributivo» a tutto il 31/12/2011, con applicazione della quota contributiva per le anzianità maturate dal 01/01/2012;
- a chi ha meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 si applica invece un «sistema di calcolo misto»: retributivo per le anzianità di servizio maturate fino al 31/12/2011 e contributivo per le anzianità maturate successivamente;
- Infine, a coloro che hanno cominciato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995, o per coloro che optino per tale sistema, si applica il sistema di calcolo interamente contributivo, laddove non operano le aliquote di rendimento pensionistico.

L'aliquota pensionistica di rendimento serve per la determinazione delle quote di pensione (quote A e B) retributive ed è un valore che aumenta in relazione alla effettiva contribuzione. Ciò posto, nel caso della pensione con sistema retributivo/misto 2012 l'aliquota di rendimento viene applicata a tutto il 31/12/2011, individuata sulla base della anzianità contributiva totale esistente a tale data.

Nel sistema misto (meno di 18 anni di contribuzione al 31/12/1995), l'aliquota di rendimento viene applicata a tutto il 31/12/1995, individuata sulla base della anzianità contributiva complessiva maturata a tale data.

Per quanto concerne l'applicazione delle percentuali di pensionabilità nel sistema retributivo, il T.U. (DPR n. 1092/1973) opera una distinzione fra personale civile (art. 44) e personale militare (art. 54), per quanto concerne la misura del trattamento normale.

Con riferimento al personale appartenente alla Polizia di Stato, per l'individuazione delle suddette aliquote è necessario ricordare lo status degli appartenenti alla P.S. prima e dopo l'entrata in vigore della legge n. 121/1981 (c.d. «smilitarizzazione»).

Il personale appartenente al ruolo degli agenti, degli assistenti, dei sovrintendenti, e degli ispettori provenienti dal Disciolto Corpo delle Guardie di P.S., fino a 15 anni, matura il 35% ( $2,333 * 15$ ), per arrivare a 20 anni con il 44%; quindi, dal 21° anno si applica il 3,60%, a tutto il 31/12/1997; dal 01/01/1998 al 31/12/2011, il 2%; e dal 01/01/2012, per le anzianità di servizio maturate da tale data, il contributivo pro-rata (no aliquota).

A tale personale non si applica il disposto dell'art. 54 DPR n. 1092/1973, dal momento che opera l'art. 7, c. I della legge n. 569/1982, che prevede l'applicazione dell'art. 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543.

A tale personale si applica il 3,60% dal 21° anno di servizio, come il personale militare. In altri termini, al personale della Polizia di Stato (personale civile ad ordinamento speciale) non sono applicabili le "norme militari", se non specificamente previsto.

Di contro per il personale della Polizia di Stato assunto a far data dal 25/06/1982, peraltro solo se rientra nel sistema retributivo fino a 15 anni, matura il 35% ( $2,333 * 15$ ), per arrivare a 20 anni con il 44%; dal 21° anno si applica il 1,8% a tutto il 31/12/2011; e dal 01/01/2012, per le anzianità di servizio maturate da tale data, il contributivo pro-rata (no aliquota).

E' di tutta evidenza che per il personale assunto dopo il 25/06/1982- in assenza di servizi pregressi da ricongiungere/computare, destinatario del sistema misto per ovvie ragioni di servizio, dal 01/01/1996 non troveranno più applicazione le aliquote pensionistiche. Ciò premesso, in un sistema di calcolo misto, (applicabile, come detto, alla quasi totalità del personale assunto dopo la data del 25/06/1982) qualora intervenisse la cessazione dal servizio con diritto a pensione con una anzianità di servizio di anni 15 e mesi 4 al 31/12/1995, la corretta aliquota pensionistica da applicare è 0,35600, così come avviene per il sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri."

## **Compenso per lavoro straordinario Polizia di Stato – Liquidazione compensi prestazioni rese in supero nell'anno 2016 con cedolino di aprile 2017.**

Capitolo 2501.03- Esercizio 2017.

La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che al personale della Polizia di Stato con il cedolino di aprile 2017 saranno erogati i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario rese nel 2016, in supero ai limiti mensili, nei mesi di marzo, aprile e mesi precedenti rimaste da liquidare.

---

### **Servizio assistenza fiscale Siulp – OK CAF**



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in

maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

#### Servizio assistenza fiscale

Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare

#### Servizio assistenza previdenziale

Pensione di anzianità - vecchiaia – privilegiata – a seguito dispensa per fisica inabilità.

---

### **Riordino: quali benefici previdenziali**

Mentre è in atto il percorso del decreto legislativo di riordino delle carriere, prosegue il confronto con il governo e l'Amministrazione per considerare tutti quegli aspetti che non è stato possibile definire attesa la necessità di rispettare il termine per la realizzazione della delega, la cui scadenza era prevista per il 28 di febbraio.

Molti colleghi, nel frattempo, ci scrivono per avere chiarimenti sui benefici che il provvedimento favorirà sia sotto il profilo retributivo che dal punto di vista previdenziale.

Per fornire un primo quadro, teso ad agevolare la comprensione di un provvedimento abbastanza complesso in molti dei suoi aspetti, abbiamo predisposto dei prospetti riassuntivi che poniamo all'attenzione dei nostri lettori.

L'analisi è stata effettuata in riferimento ai ruoli base (Agenti, Assistenti e Sovrintendenti), atteso che per gli altri ruoli sembra più opportuno attendere l'emanazione del provvedimento nella sua formulazione definitiva.

La prima delle tabelle sotto riportate illustra, qualifica per qualifica, i benefici retributivi derivanti dalla stabilizzazione di tutte le risorse, comprese quelle che consentiranno l'erogazione del contributo straordinario degli 80 euro sino al 30 settembre 2017, e che dal 1° ottobre 2017 debbono per legge confluire nel plafond di risorse destinate al riordino delle carriere con la riparametrazione.

Nella seconda tabella, vengono schematizzati i benefici previdenziali che deriveranno dal riordino, con riferimento all'incremento dell'imponibile previdenziale ed ai suoi effetti sul montante contributivo utile ai fini pensionistici.

Nella tabella 3 sono evidenziati gli effetti del riordino sull'indennità di buonuscita, attraverso una comparazione tra la situazione ante riordino e quella conseguente a riordino stesso.

Completano il quadro alcuni prospetti riepilogativi che aiutano a comprendere aspetti quali quello della defiscalizzazione, prevista per coloro che registreranno una imponibile fiscale non superiore ai 28.000 Euro, e forniscono un quadro riassuntivo dei vantaggi economici e degli oneri necessari a rendere strutturali i benefici del riordino.



Sindacato Italiano Lavoratori Polizia  
Segreteria Nazionale

**TABELLA nr. 1**  
**BENEFICI RETRIBUTIVI A SEGUITO RIORDINO DELLE CARRIERE CON TUTTE LE RISORSE STABILIZZATE ( compreso bonus 80,00 € )**

Anzianità di Servizio	QUALIFICA ante riordino	PARAMETRO ante riordino	RETRIBUZIONE ANNUA NETTA ante riordino	QUALIFICA con riordino	INCREMENTO PARAMETRO con riordino	Progressione di carriera con il riordino				
						NUOVO PARAMETRO con riordino	RETRIBUZIONE ANNUA NETTA con riordino	IMPORTO ANNUO NETTO con riordino	IMPORTO MENSILE NETTO con riordino	
0	AG	101,25	€ 17.848,87	AG	4,00	105,25	€ 18.295,81	€ 446,94	€ 34,38	
1	AG	101,25	€ 17.848,87	AG	4,00	105,25	€ 18.295,81	€ 446,94	€ 34,38	
2	AG	101,25	€ 17.848,87	AG	4,00	105,25	€ 18.295,81	€ 446,94	€ 34,38	
3	AG	101,25	€ 17.848,87	AG	4,00	105,25	€ 18.295,81	€ 446,94	€ 34,38	
4	AG	101,25	€ 17.848,87	AG	4,00	105,25	€ 18.295,81	€ 446,94	€ 34,38	
5	AS	104,50	€ 18.468,58	AS	4,00	108,50	€ 18.915,52	€ 446,94	€ 34,38	
6	AS	104,50	€ 18.468,58	AS	4,00	108,50	€ 18.915,52	€ 446,94	€ 34,38	
7	AS	104,50	€ 18.468,58	AS	4,00	108,50	€ 18.915,52	€ 446,94	€ 34,38	
8	AS	104,50	€ 18.468,58	AS	4,00	108,50	€ 18.915,52	€ 446,94	€ 34,38	
9	AS	104,50	€ 18.468,58	AS	4,00	108,50	€ 18.915,52	€ 446,94	€ 34,38	
10	AT	108,00	€ 19.209,84	AT	4,00	112,00	€ 19.655,61	€ 445,77	€ 34,29	
11	AT	108,00	€ 19.209,84	AT	4,00	112,00	€ 19.655,61	€ 445,77	€ 34,29	
12	AT	108,00	€ 19.209,84	AT	4,00	112,00	€ 19.655,61	€ 445,77	€ 34,29	
13	AT	108,00	€ 19.209,84	AT	4,00	112,00	€ 19.655,61	€ 445,77	€ 34,29	
14	AT	108,00	€ 19.209,84	AC	5,00	116,50	€ 20.587,19	€ 1.377,35	€ 105,95	
15	AC	111,50	€ 20.028,58	AC	5,00	116,50	€ 20.587,19	€ 558,61	€ 42,97	
16	AC	111,50	€ 20.028,58	AC	5,00	116,50	€ 20.587,19	€ 558,61	€ 42,97	
17	AC +17	111,50	€ 21.001,24	AC +17	5,00	116,50	€ 21.559,98	€ 558,74	€ 42,98	
18	AC +17	111,50	€ 21.001,24	AC +17	5,00	116,50	€ 21.559,98	€ 558,74	€ 42,98	
19	AC +17	111,50	€ 21.001,24	AC 5 QLF +17	5,50	117,00	€ 22.045,40	€ 1.044,16	€ 80,32	
20	AC +17	111,50	€ 21.001,24	AC 5 QLF +17	5,50	117,00	€ 22.045,40	€ 1.044,16	€ 80,32	
21	AC +17	111,50	€ 21.001,24	VS +17	4,50	116,75	€ 22.882,60	€ 1.881,36	€ 144,72	
22	AC +17	111,50	€ 21.001,24	VS +17	4,50	116,75	€ 22.882,60	€ 1.881,36	€ 144,72	
23	AC 8 QLF +17	113,50	€ 21.226,27	VS +17	4,50	116,75	€ 22.882,60	€ 1.656,33	€ 127,41	
24	AC 8 QLF +17	113,50	€ 21.226,27	VS +17	4,50	116,75	€ 22.882,60	€ 1.656,33	€ 127,41	
25	AC 8 QLF +17	113,50	€ 21.226,27	VS +17	4,50	116,75	€ 22.882,60	€ 1.656,33	€ 127,41	
26	AC 8 QLF +17	113,50	€ 21.226,27	SO +17	4,50	121,50	€ 23.648,17	€ 2.421,90	€ 186,30	
27	VS +27	112,25	€ 22.806,55	SO +27	4,50	121,50	€ 23.648,17	€ 841,62	€ 64,74	
28	VS +27	112,25	€ 22.806,55	SO +27	5,25	121,50	€ 23.648,17	€ 841,62	€ 64,74	
29	VS +27	112,25	€ 22.806,55	SO +27	5,25	121,50	€ 23.648,17	€ 841,62	€ 64,74	
30	VS +27	112,25	€ 22.806,55	SO +27	5,25	121,50	€ 23.648,17	€ 841,62	€ 64,74	
31	VS +27	112,25	€ 22.806,55	SC +27	4,00	124,25	€ 24.195,34	€ 1.388,79	€ 106,83	
32	VS +32	112,25	€ 23.110,62	SC +32	4,00	124,25	€ 24.450,40	€ 1.339,78	€ 103,06	
33	VS +32	112,25	€ 23.110,62	SC +32	4,00	124,25	€ 24.450,40	€ 1.339,78	€ 103,06	
34	SO +32	116,25	€ 23.411,31	SC +32	4,00	124,25	€ 24.450,40	€ 1.039,09	€ 79,93	
Totale Complessivo			€ 712.271,43	Totale Complessivo			€ 743.851,81	€ 31.580,38		

(\*)/retribuzioni attuali Biennio Economico 2008/2009 DPH 184/2010  
 Vacanze contrattuali contratto 2010/2012

(\*\*) retribuzioni comprensive della riparametrizzazione a seguito del riordino delle carriere



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia  
Segreteria Nazionale

**TABELLA nr. 2**  
**BENEFICI PREVIDENZIALI A SEGUITO RIORDINO DELLE CARRIERE CON TUTTE LE RISORSE STABILIZZATE (compreso bonus 80,00 €)**

Anzianità di Servizio	Progressione di carriera ante riordino				Progressione di carriera con il riordino				MONTANTE CONTRIBUTIVO solo riordino
	QUALIFICA ante riordino	IMPONIBILE PREVIDENZIALE ante riordino	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE Annuo (*) 33%	QUALIFICA con riordino	IMPONIBILE PREVIDENZIALE con riordino	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE Annuo (*) 33%	Montante contributivo a.p. da rivalutare 1%	Differenza Montante contributivo	
0	AG	€ 29.662,67	€ 9.788,68	AG	€ 30.580,86	€ 10.091,68	€ 303,00	€ 303,00	€ 303,00
1	AG	€ 29.662,67	€ 9.788,68	AG	€ 30.580,86	€ 10.091,68	€ 609,03	€ 303,00	€ 609,03
2	AG	€ 29.662,67	€ 9.788,68	AG	€ 30.580,86	€ 10.091,68	€ 918,13	€ 303,00	€ 918,13
3	AG	€ 29.662,67	€ 9.788,68	AG	€ 30.580,86	€ 10.091,68	€ 1.230,31	€ 303,00	€ 1.230,31
4	AG	€ 29.662,67	€ 9.788,68	AG	€ 30.580,86	€ 10.091,68	€ 1.545,62	€ 302,84	€ 1.545,62
5	AS	€ 30.823,73	€ 10.171,83	AS	€ 31.741,42	€ 10.474,67	€ 1.863,91	€ 302,84	€ 1.863,91
6	AS	€ 30.823,73	€ 10.171,83	AS	€ 31.741,42	€ 10.474,67	€ 2.185,39	€ 302,84	€ 2.185,39
7	AS	€ 30.823,73	€ 10.171,83	AS	€ 31.741,42	€ 10.474,67	€ 2.510,08	€ 302,84	€ 2.510,08
8	AS	€ 30.823,73	€ 10.171,83	AS	€ 31.741,42	€ 10.474,67	€ 2.838,02	€ 302,84	€ 2.838,02
9	AS	€ 30.823,73	€ 10.171,83	AS	€ 31.741,42	€ 10.474,67	€ 3.169,23	€ 303,01	€ 3.169,23
10	AT	€ 32.193,49	€ 10.623,85	AT	€ 33.111,69	€ 10.926,85	€ 3.503,93	€ 303,01	€ 3.503,93
11	AT	€ 32.193,49	€ 10.623,85	AT	€ 33.111,69	€ 10.926,85	€ 3.841,98	€ 303,01	€ 3.841,98
12	AT	€ 32.193,49	€ 10.623,85	AT	€ 33.111,69	€ 10.926,85	€ 4.183,40	€ 303,01	€ 4.183,40
13	AT	€ 32.193,49	€ 10.623,85	AT	€ 33.111,69	€ 10.926,85	€ 4.528,24	€ 303,01	€ 4.528,24
14	AT	€ 32.193,49	€ 10.623,85	AC	€ 34.835,79	€ 11.495,81	€ 4.845,48	€ 303,01	€ 4.845,48
15	AC	€ 33.688,06	€ 11.117,06	AC	€ 34.835,79	€ 11.495,81	€ 5.169,75	€ 303,01	€ 5.169,75
16	AC	€ 33.688,06	€ 11.117,06	AC	€ 34.835,79	€ 11.495,81	€ 5.498,69	€ 303,01	€ 5.498,69
17	AC +17	€ 35.257,16	€ 11.634,86	AC +17	€ 36.404,89	€ 12.013,61	€ 5.828,69	€ 303,01	€ 5.828,69
18	AC +17	€ 35.257,16	€ 11.634,86	AC +17	€ 36.404,89	€ 12.013,61	€ 6.158,14	€ 303,01	€ 6.158,14
19	AC +17	€ 35.257,16	€ 11.634,86	AC 5 QLF +17	€ 36.519,66	€ 12.051,49	€ 6.487,57	€ 303,01	€ 6.487,57
20	AC +17	€ 35.257,16	€ 11.634,86	AC 5 QLF +17	€ 36.519,66	€ 12.051,49	€ 6.817,01	€ 303,01	€ 6.817,01
21	AC +17	€ 35.257,16	€ 11.634,86	VS +17	€ 38.784,40	€ 12.798,85	€ 7.146,44	€ 303,01	€ 7.146,44
22	AC +17	€ 35.257,16	€ 11.634,86	VS +17	€ 38.784,40	€ 12.798,85	€ 7.475,88	€ 303,01	€ 7.475,88
23	AC 8 QLF +17	€ 35.257,16	€ 11.787,45	VS +17	€ 38.784,40	€ 12.798,85	€ 7.805,32	€ 303,01	€ 7.805,32
24	AC 8 QLF +17	€ 35.257,16	€ 11.787,45	VS +17	€ 38.784,40	€ 12.798,85	€ 8.134,76	€ 303,01	€ 8.134,76
25	AC 8 QLF +17	€ 35.257,16	€ 11.787,45	VS +17	€ 38.784,40	€ 12.798,85	€ 8.464,20	€ 303,01	€ 8.464,20
26	AC 8 QLF +17	€ 35.257,16	€ 11.787,45	VS +17	€ 38.784,40	€ 12.798,85	€ 8.793,64	€ 303,01	€ 8.793,64
27	VS +27	€ 38.267,54	€ 12.628,29	SO +27	€ 40.155,02	€ 13.251,16	€ 9.123,08	€ 303,01	€ 9.123,08
28	VS +27	€ 38.267,54	€ 12.628,29	SO +27	€ 40.155,02	€ 13.251,16	€ 9.452,52	€ 303,01	€ 9.452,52
29	VS +27	€ 38.267,54	€ 12.628,29	SO +27	€ 40.155,02	€ 13.251,16	€ 9.781,96	€ 303,01	€ 9.781,96
30	VS +27	€ 38.267,54	€ 12.628,29	SC +27	€ 41.342,73	€ 13.643,10	€ 10.111,40	€ 303,01	€ 10.111,40
31	VS +27	€ 38.267,54	€ 12.628,29	SC +27	€ 41.342,73	€ 13.643,10	€ 10.440,84	€ 303,01	€ 10.440,84
32	VS +32	€ 38.758,03	€ 12.790,15	SC +32	€ 41.342,73	€ 13.643,10	€ 10.770,28	€ 303,01	€ 10.770,28
33	VS +32	€ 38.758,03	€ 12.790,15	SC +32	€ 41.342,73	€ 13.643,10	€ 11.100,72	€ 303,01	€ 11.100,72
34	SO +32	€ 39.440,39	€ 13.015,33	SC +32	€ 41.342,73	€ 13.643,10	€ 11.430,16	€ 303,01	€ 11.430,16
Art. 3 comma 7 D.lvo 165/97	Totale	€ 1.390.692,83	€ 458.928,53	Totale	€ 1.459.876,70	€ 481.759,31	€ 21.703,82	€ 3.138,86	€ 25.059,72

(\*) contributo a carico lavoratore 8,80%

(\*) contributo a carico dell'amministrazione 24,20%

differenza imponibile contributivo	differenza montante contributivo (rivalutata)	Coefficiente trasformatore Anni	Differenza Pensione annua lorda	maggiorazione pensione mensile lorda	Aliquota Irap	Imposta	Maggiorazione pensione mensile netta
€ 69.183,87	€ 25.059,72	4,589%	€ 1.061,53	€ 88,46	2,7%	€ 23,88	€ 64,58



Sindacato Italiano Lavoratori Polizia  
Segreteria Nazionale

**TABELLA nr. 3**

**BENEFICI SULL' INDENNITÀ DI BUONUSCITA A SEGUITO RIORDINO DELLE CARRIERE CON TUTTE LE RISORSE STABILIZZATE (compreso bonus 80,00 €)**

Buonuscita ANTE riordino				Buonuscita POST Riordino			
Ipotesi di Calcolo della buonuscita di un Sovrintendente + 32 anni Ass. Funzionale, con 35 anni di servizio effettivo (senza anni convenzionali riscattati), con la progressione di carriera ANTE riordino comprensivo del beneficio di cui all'art. 4 del dlvo 165/1997 (ed 6 scatti pagati) in quiescenza al raggiungimento del limite anagrafico della qualifica investita.							
retribuzione annua utile complessiva	quota lorda per ogni anno utile (35)	Buonuscita Lorda	BUONUSCITA NETTA	Retribuzione annua utile	quota lorda per ogni anno utile (35)	Buonuscita Lorda	BUONUSCITA NETTA
€ 28.960,49	€ 1.930,60	€ 67.547,48	€ 58.114,03	€ 30.681,04	€ 2.045,40	€ 71.509,89	€ 61.414,05
(*) contributo a carico lavoratore 28 su 100 oppure 2,50% su 80				BUONUSCITA : questa è la formula: TTS = 13/12 X 80% (ultima retribuzione utile) x anni valutabili			
(**) contributo a carico dell'amministrazione 7,10% su 100 oppure 5,68% su 80				Quando il TTS dipende dall'ultimo stipendio e della sue variazioni contrattuali (riparametrizzazione) che, a loro volta, sono legate alla progressione di carriera (riordino delle carriere) e alla anzianità di servizio			

**BENEFICI ECONOMICI CON IL RIORDINO DELLE CARRIERE**

**CONTRIBUTO STRAORDINARIO Articolo 1 comma 972 legge 28/12/2015 nr. 208 ( Bonus 80 € )** : Nella more dell'attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle forze armate e per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale, per l'anno 2016 al personale appartenente ai corpi di polizia, al corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale e riconosciuto un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrisponderne in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso dell'anno 2016. Il contributo non ha natura ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale.

Per quanto le suddette risorse, rimborsate con la legge 23/2/2016 (i pari a 480 M€ ex bonus + ulteriori risorse pari a 230 M€ per il riordino oltre alle risorse già stanziare 119 M€ legge 350/2003 + ai risparmi di spesa) con l'attuazione del riordino delle carriere dovranno essere necessariamente STABILIZZATE, quindi soggette ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e della imposta regionale ed è assoggettate a contribuzione previdenziale e assistenziale.

**DEFISCALIZZAZIONE** : Con il riordino delle carriere al personale titolare di reddito imponibile da lavoro dipendente di un imponibile non superiore a 28 mila euro, con riferimento a redditi da lavoro dell'anno precedente è riconosciuta una riduzione sull'imposte (al fine di ottenere il risultato di almeno 80€ netti mensili) compreso il beneficio economico ottenuto con la variazione parametrica del riordino)

**TABELLA RIEPILOGATIVA BENEFICI ECONOMICI STRUTTURALI**

Anzianità di Servizio	Qualifica	Bonus di 80€ mantenuto per 35 anni	benefici economici con riordino	Benefici riflessi sull'indennità di buonuscita	differenza	con un aumento medio annuo	aumento medio mensile	Benefici riflessi sull'importo di pensione	maggiorazione mensile netta della pensione
34	SC + 32	€ 33.600,00	€ 31.380,38	€ 3.299,42	€ 1.079,80	€ 30,85	€ 2,37	€ 1.034,48	€ 64,58

Il riordino delle carriere con la stabilizzazione delle risorse (rispetto di ex Bonus di 80€), comporta un aumento di retribuzione per il lavoratore, che nel percorso di carriera di 35 anni effettivi di servizio, risulta essere pari ad 2,37€ mensili, senza considerare il beneficio della DEFISCALIZZAZIONE per i redditi inferiori ai 28 mila euro, di riflesso però resta la rendita previdenziale che risulta essere di euro 64,58€ che il lavoratore percepirà in quiescenza, oltre la reversibilità al coniuge come dante causa.

**ONERI A CARICO DEL LAVORATORE**

- 1) Ritenute assistenziali e previdenziali  
INPDAP 8,80%  
FONDO CREDITO 0,350%  
OPERA DI PREVIDENZA 2% su 100 oppure 2,50% su 80
- 2) Ritenute fiscali  
IRPEF aliquote 23% - 27% - 38% (secondo lo scaglione del lavoratore)  
ADD. REGIONALE (aliquota minima 1,23%)  
ADD. COMUNALE (aliquota minima 0,46%)

**ONERI PER RENDERE STRUTTURALI LE RISORSE**

**ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE**

- 1) Ritenute assistenziali e previdenziali  
INPDAP 24,20%  
OPERA DI PREVIDENZA 7,10 % su 100 oppure 5,68% su 80

## Sorveglianza sanitaria e promozione alla salute – il Siulp incontra l'Amministrazione

Il SIULP ha partecipato, oggi 16 marzo 2017, al primo dei tre incontri tecnici calendarizzati dall'amministrazione in materia di sorveglianza sanitaria e promozione della salute. L'incontro si è svolto tra l'amministrazione, rappresentata dal Direttore Centrale di Sanità Dirigente Generale Roberto Santorsa e dal Dir. Sup. Medico Ciprani, direttore del Servizio Affari Generali della Direzione Centrale di Sanità, e i componenti designati dalle Organizzazioni Sindacali.

L'Amministrazione ha illustrato sotto il profilo tecnico, l'iniziativa de qua. In particolare l'incontro, svolto in un clima cordiale, si è articolato attorno alla tema dell'idoneità al servizio di Polizia. Nell'occasione il SIULP ha fatto osservare che il taglio tecnico dell'incontro, di fatto, impediva qualsiasi valutazione di ordine politico sindacale e pertanto chiedeva al termine degli incontri tecnici previsti la fissazione di successivi tavoli di confronto alla presenza dei massimi vertici dell'Amministrazione, essendo l'argomento particolarmente delicato e investendo non solo i profili legati alla sicurezza e alla salvaguardia della salute degli operatori di Polizia ma anche l'organizzazione del lavoro.

Per il SIULP l'iniziativa contenuta nel decreto sulla sorveglianza sanitaria generale deve coniugare sinergicamente il progetto di tutela della salute del poliziotto con la salvaguardia della posizione lavorativa, costruendo il percorso per identificare i reali rischi per la salute e individuare soluzioni ad hoc.

Poiché l'argomento è particolarmente delicato, serve muoversi con prudenza, in un quadro normativo certo anche alla luce del D. Lgs 81/08 con un metodo il più possibile costruttivo, anche in forma prima sperimentale, prevedendo, per analogia, i fondamentali "idonei paracaduti" per quei soggetti che, per colpe non loro, sono oggi a rischio. L'obiettivo finale è certamente, anche per noi, quello di dare a ogni poliziotto un lavoro e un ambiente di lavoro nel quale i rischi professionali siano sotto controllo.

Ovviamente il SIULP manterrà un atteggiamento vigile sulla tematica e proporrà le proprie osservazioni in occasione degli incontri che l'amministrazione si è impegnata a fissare, al termine delle tre riunioni tecniche, con il coinvolgimento dei vertici dell'Amministrazione.



## Codice penale e di procedura penale e leggi complementari

Luigi Alibrandi, Piermaria Corso

Collana: I Codici Vigenti



### Offerta

Edizione di settembre 2017

Prezzo in Convenzione

**euro 21,00** (anziché euro 35,00)

spedizione gratuita

### Come acquistare

Le prenotazioni e gli acquisti possono essere fatti solo presso la segreteria provinciale SIULP di riferimento.

Termine per la raccolta delle prenotazioni:

**15 luglio**

*Nota per le Segreterie:* Le prenotazioni raccolte dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: [f.rocca@latribuna.it](mailto:f.rocca@latribuna.it)

## Fruizione di permessi mensili previsti dall'articolo 33 della legge 104/1992 in una giornata festiva e recupero riposo

A più riprese, in ultimo il 14 settembre 2016, la Segreteria Nazionale ha chiesto chiarimenti al Dipartimento della P.S. in merito ai permessi mensili ex legge 104 fruiti in una giornata festiva (domenica o altra giornata festiva infrasettimanale) nella quale la programmazione settimanale dell'ufficio di riferimento avesse previsto la prestazione lavorativa per il dipendente interessato.

Con la nota 555/RS/01/12/002687 del 24 giugno decorso, l'ufficio Relazioni Sindacali rappresentava l'avviso della Direzione Centrale per le Risorse umane che, tuttavia, non appariva esaustivo rispetto ai termini della problematica evidenziata.

Peraltro, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con la nota GDAP – 0131598-2008 del 15 aprile 2008, con riferimento agli appartenenti alla Polizia Penitenziaria, risultava aver affermato chiaramente il diritto al recupero riposo maturato nella giornata festiva in cui il dipendente avesse usufruito di un permesso ex legge 104/92.

Non condividendo le ragioni di una così palese disparità di trattamento rispetto a dipendenti dello stesso comparto e soggetti alla medesima disciplina contrattuale si chiedeva un'urgente iniziativa finalizzata a ristabilire condizioni di pari trattamento eliminando una tanto evidente quanto insopportabile discriminazione, interpellando, se del caso, anche il Dipartimento della Funzione Pubblica.

La questione è se al dipendente che, programmato di servizio in un giorno festivo, richieda, ottenga e fruisca di un giorno di permesso ai sensi dell'articolo 3 della nota legge 104/1992, spetti il recupero del giorno di riposo settimanale o della festività infrasettimanale non fruita.

Dopo vari solleciti, il Dipartimento della P.S., con nota del 26 gennaio 2017, ha comunicato di aver interessato il Dipartimento della Funzione Pubblica per avere un parere in merito alla problematica evidenziata.



FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

LA DIREZIONE GIUSTA  
PER IL TUO **PRESTITO**

IN CONVENZIONE  
CON IL **SIULP**

PROMOZIONE SPECIALE AUTUNNO 2016

IMPORTO RICHIESTO  
SUPERIORE A **25.000 €**

**5,55 %**  
TAEG MAX\*

\*I taeg indicati si riferiscono al prodotto cessione del quinto per un dipendente del Ministero dell'Interno di età non superiore ai 50 anni di età (per età superiori il taeg subirà degli incrementi a causa del diverso profilo di rischio). L'offerta è relativa alla sola durata a 120 mesi. Per ottenere tali condizioni l'interessato dovrà dimostrare di essere un iscritto Siulp. Per ottenere le condizioni sopra indicate, è necessario presentare questo volantino. OFFERTA VALIDA FINO AL 30/11/16

Numero Verde  
**800 754445**

[www.eurocqs.it](http://www.eurocqs.it)

DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Fax. 06 89280637 • [info@eurocqs.it](mailto:info@eurocqs.it)

Eurocqs S.p.A., sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00146 Roma, cod. fisc. P. IVA n. 07551781003, iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, prestito dall'articolo 100 e seguenti del T.U.B. in n. 57292 e al n. 000033307 del R.D. n. 5831, capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" o ai fogli informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocqs S.p.A. A richiesta verrà consegnata gratuitamente una "guida idonea per la scelta" del contratto per la valutazione del contratto. Eurocqs S.p.A. offre a erogare direttamente finanziamenti quali Prestiti Personali, Cessioni del quinto e Prestiti con delega di pagamento, nel collocamento di alcuni prodotti presso la clientela (atti Prestiti Personali, Cessioni del quinto, Prestiti con delega di pagamento) opera anche in qualità di distributore di altre banche ed intermediari finanziari (Intercity S.p.A., Futuro S.p.A., Santander Consumer Bank S.p.A., Compas Banca S.p.A., Assico S.p.A., IBL Banca S.p.A., Cofin S.p.A.) i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.



## Riconoscimento e pagamento del tempo impiegato per la consumazione del pasto quale lavoro effettivamente svolto



Il Consiglio di Stato con la Sentenza (Sezione Quarta) N. 05046/2016 del 3 novembre 2016 ha riconosciuto il diritto alla retribuzione delle ore di lavoro – ordinario e straordinario equivalenti al tempo di consumazione del pasto, per gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria che essendo in servizio presso la centrale operativa, in sede di lavoro priva del servizio mensa, non avevano potuto usufruire della pausa del turno lavorativo per consumare il pasto.

La vicenda aveva visto il Tribunale amministrativo regionale per la Campania – Sede di Napoli – respingere il ricorso proposto da alcuni appartenenti alla Polizia Penitenziaria che chiedevano il riconoscimento della retribuzione delle ore di lavoro – ordinario e straordinario – maturate per il periodo dal 2006, equivalenti al tempo di consumazione del pasto, non avendo potuto usufruire della pausa del turno lavorativo e essendo la sede di lavoro priva del servizio mensa.

Avverso la citata decisione, veniva proposto appello al Consiglio di Stato che riteneva fondata la pretesa dei ricorrenti con conseguente riforma della sentenza di primo grado, ed accertamento del diritto della parte originaria ricorrente di percepire le richieste indennità.

Nella motivazione della Sentenza si legge che ciò che rileva è il concreto regime di fruizione della pausa pasto da parte dei dipendenti appellanti.

A tale proposito, veniva accertata la circostanza che agli appellanti, addetti alla Centrale Operativa Regionale che gestiva l'attività telematica di collegamento radio per monitorare anche le traduzioni dei detenuti sul territorio nazionale per il tratto di competenza, non era garantito l'avvicendamento durante la pausa pranzo.

Da ciò consegue come sia stata la stessa Amministrazione, stabilendo che il servizio alla Centrale Operativa Regionale dovesse svolgersi h. 24 e senza soluzione di continuità, e senza consentire avvicendamento per consumare il pasto, ad equiparare di fatto detto personale a quello del nucleo traduzioni, ed in particolare la circostanza secondo cui –salvi casi eccezionali – la regola per cui il servizio era organizzato, su 4 quadranti di 6 ore non era mai stata osservata: la eccezione era diventata la regola, per cui il servizio era usualmente organizzato in 3 turni da 8 ore ciascuno;

Peraltro, anche la circostanza che la “sala” adibita alla consumazione dei pasti non ne consentisse la preparazione era rimasta incontestata.

L'appellante ha avuto buon gioco poi, nel fare rilevare che con la sentenza n. 423/2011 il medesimo Tribunale amministrativo regionale della Campania – Sede di Napoli –aveva riconosciuto (seppure al diverso fine della corresponsione della c.d. l'indennità per servizi esterni, prevista dall'art. 9 del d.P.R. 31.7.1995, n. 395 e dall'art. 11, comma 1, del d.P.R. 16.3.1999, n. 254) il peculiare regime di impiego del personale della Centrale Operativa Regionale (seppur avuto riguardo ad un periodo -dal 2003 al 2007- precedente a quello relativo alla pretesa prospettata nella odierna causa).

Il Collegio, pertanto, non ha inteso discostarsi dalla giurisprudenza (cfr., ex multis, Cons. Stato n. 720/2005, pure citata dal T.a.r. nella sentenza impugnata) che ha già affermato i seguenti principi:

- a) l'art. 1, lettera b), della L. n. 18.5.1989, n. 203, applicabile agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, in forza dell'estensione sancita dal successivo articolo 3, è volto a garantire il servizio della mensa, a carico dell'Amministrazione, al personale delle forze di polizia che, per la consistenza degli impegni connessi ai servizi prestati, non può consumare i pasti presso il proprio domicilio;
- b) dunque, pur soggiacendo l'istituzione delle mense obbligatorie di servizio ad esigenze e scelte dell'Amministrazione, quanto alla relativa fruizione e tempistica, risulta fondata la pretesa ad importi sostitutivi;
- c) in altre parole, la omessa istituzione del servizio mensa implica la debenza degli importi sostitutivi (nella misura del controvalore già stabilito dalla stessa amministrazione).

## **L'INPS non può chiedere indietro le somme erroneamente pagate in più a titolo di pensione**

L'INPS può rettificare in ogni momento le pensioni per via di errori di qualsiasi natura, ma non può recuperare le somme già corrisposte, a meno che l'indebita prestazione sia dipesa dal dolo dell'interessato.

Il principio è stato affermato dalla sezione lavoro della Cassazione con la sentenza n. 482/2017, rigettando il ricorso dell'Inps avverso la decisione d'appello che aveva riconosciuto ad un avvocato il diritto alla retribuzione e al trattamento di quiescenza corrisposti dall'istituto durante il rapporto di lavoro intercorso e l'attribuzione della pensione originariamente corrisposta dalla data delle dimissioni, "costituendo i medesimi diritti quesiti intoccabili per fatti successivi".

L'Inps adiva il palazzaccio lamentando che la corte d'appello non aveva tenuto conto dell'errore nel maggior trattamento retributivo provvisoriamente corrisposto all'ex dipendente pubblico e sostenendo di essere legittimata a recuperare l'importo indebitamente erogato.

La Suprema Corte ha ritenuto l'appello non fondato.

Contrariamente alla tesi sostenuta dall'istituto, ricordano i giudici di Cassazione, alla stregua dell'art. 52 della l. n. 88/1989, espressione di un principio generale di irripetibilità delle pensioni (cfr. Cass n. 328/2002), "le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato".

Ipotesi che nel caso di specie non sussiste". Da qui il rigetto del ricorso.

## **Pensioni: per il 2017 nessun taglio e nessun adeguamento**

Anche nel 2017 le pensioni italiane rimarranno ferme: non sono previsti né incrementi né tagli. Lo conferma l'Inps, spiegando in una circolare che il decreto del ministero dell'Economia non ha previsto alcun "aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via definitiva, per il 2016": il trattamento minimo è rimasto perciò di 501,89 euro e i valori provvisori del 2017 sono identici a quelli definitivi del 2016.

La situazione è un po' più complicata sul versante dei recuperi del 2015, che erano stati bloccati nel 2016 e rinviati al 2017.

In teoria, considerando che l'inflazione registrata nel 2015 è stata più bassa di quella prevista, da aprile l'Inps dovrebbe recuperare in quattro rate lo 0,1% sulle pensioni.

Tuttavia, il ministero del Lavoro ha annunciato che con il decreto Milleproroghe si farà slittare ancora il recupero.

**SOSTIENI la "Fondazione Sicurezza e Libertà"  
DONANDO IL TUO**

**5 X mille**



codice fiscale

**97864930587**



## SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY CONVENZIONE: UNIVERSITA' E LAVORO

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conseguire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62), in modalità executive.



### LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea  
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale  
per accedere direttamente al II anno del Corso di Laurea  
600 euro

### LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale  
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale  
per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale  
600 euro

Per informazione contattare Link Campus University  
Dott.ssa Anna Laura Esposito: 0640400224 – a.esposito@unilink.it

[www.unilink.it](http://www.unilink.it)

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

# ATTENZIONE CADUTA TASSI

Numero Verde  
800 754445

www.eurocqs.it



IN CONVENZIONE  
CON IL **SIULP**



**ABBIAMO STIPULATO CON IL SIULP UNA CONVENZIONE AL FINE DI OFFRIRE AGLI ISCRITTI PRODOTTI FINANZIARI A CONDIZIONI ESTREMAMENTE COMPETITIVE RISPETTO AGLI ALTRI OPERATORI PRESENTI SUL MERCATO.**

**DIREZIONE GENERALE ROMA**

Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146

• Fax. 06 89280837 • info@eurocqs.it

**I NOSTRI AGENTI A:**

Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Sassari, Chieti, Taviano (Le), Napoli, Messina, Marsala (Tp), Trieste, Treviso, Caltagirone (Ct), Cagliari, Ancona, Frosinone, Ragusa, Bari, Torino, Genova, Latina, Pomezia (Rm), Caserta, Benevento, Potenza, Nettuno (Rm), Avellino, Varese, Verona, Eboli (Sa), La Spezia.

Eurocqs S.p.A., sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00146 Roma, cod. Fisc. P.IVA n. 0761101002, iscritta all'Ufficio Generale degli Intermediari operanti nel settore bancario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. n. 31/2011 e al n. 0000022087 del R.D. 162/2005, capitale sociale Euro 3.040.000,00 interamente versato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" e ai fogli informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocqs S.p.A. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per lo stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Eurocqs S.p.A. è sempre anche il agente in attività finanziaria delegata sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.eurocqs.it. Eurocqs S.p.A., oltre ad essere direttamente finanziamenti, nel collegamento di vari prodotti: Cessione del quinto, Prestiti con delega di pagamento, Prestiti personali presso la clientela, opera anche in qualità di distributore per conto di altre banche ed intermediari finanziari (Fiduram SpA, Asitalia SpA, Sanfederico Consumer (Sfcs) SpA, Compas SpA, Bk, Banca Uniredit SpA), i quali, in tale ultima caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si finanzia la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.